



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Terni

Prot. n. 1066/2026

Terni, 5 marzo 2026

Al Signor Questore della provincia di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Comandante provinciale Carabinieri di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Comandante provinciale Guardia di Finanza di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Comandante Carabinieri del N.A.S. di Perugia

Al Signor Comandante Carabinieri del N.O.E. di Perugia

**Al Signor Comandante della Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di
Terni**

**Al Signor Comandante della Polizia penitenziaria presso la casa di reclusione di
Orvieto**

Al Signor Comandante dei Vigili del Fuoco di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Comandante della Polizia Municipale del comune di Terni
*(con richiesta di inoltro ai restanti comandi di polizia municipale dei comuni della
provincia)*

Al Signor Dirigente dell'Ispettorato del lavoro di Terni
*(affinché ne faccia partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di p.g.
con competenza nel territorio circondariale di questo Ufficio)*

Al Signor Dirigente della Sezione territoriale ARPA di Terni

Ai Signori Responsabili delle Aliquote della sezione di polizia giudiziaria



e, per doverosa conoscenza,

**Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Perugia**

Ai Signori Magistrati dell'Ufficio

Al Signor Dirigente amministrativo dell'Ufficio

OGGETTO: Indicazioni operative per la trasmissione delle notizie di reato mediante il Portale Notizie di Reato (NdR).

1. Al fine di assicurare uniformità, tempestività e corretto incardinamento dei procedimenti di competenza di questo Ufficio, si impartiscono le seguenti disposizioni sulle modalità di trasmissione delle notizie di reato. Tutte le notizie di reato e i relativi "seguiti" devono essere trasmesse **esclusivamente tramite il Portale NdR**, in conformità alle disposizioni normative e ministeriali sulla digitalizzazione del processo penale¹.

Sul Portale NdR dovranno essere registrate anche le annotazioni preliminari, avendo cura di osservare la massima attenzione nell'inserimento dei dati che devono rispondere agli stessi criteri di precisione e completezza di quelli inseriti nella informativa di reato.

Non saranno prese in considerazione le annotazioni – nuove o "seguiti" di annotazioni – pervenute agli indirizzi *e-mail* in uso alla Procura della Repubblica – PEC ovvero posta ordinaria – che avranno quali mittenti tutte le "**Fonti**" che hanno l'obbligo di trasmettere le notizie di reato tramite apposito portale.

Resta ferma la possibilità che il Pubblico Ministero possa ricevere gli atti afferenti al turno esterno (arresti, fermi di polizia giudiziaria, sequestri, procedimenti di c.d. "codice rosso") anche tramite la casella di posta elettronica ordinaria di ciascuna segreteria di turno, senza che ciò costituisca deroga all'obbligo generale di trasmissione delle notizie di reato tramite il Portale NdR, come previsto dalle disposizioni normative e ministeriali in materia di digitalizzazione del processo penale.

¹ Faranno eccezione le sole informative relative ad attività di intercettazione (richieste di nuove attivazioni, richieste di proroga, verbali di inizio/fine operazioni), che continueranno ad essere depositate a mano presso la Segreteria del PM interessato, fin quando non sarà attivo il canale NdR dedicato.



Si raccomanda, a tale proposito, di effettuare – per gli arresti e i fermi – la prevista immediata comunicazione telefonica al PM di turno esterno e la trasmissione via *mail* della copia di cortesia degli atti in formato *word*.

È fondamentale che l'annotazione venga effettuata sul portale NdR nell'immediatezza della chiusura degli atti di polizia giudiziaria e inviata immediatamente alla Procura, per consentire il "seguito" di competenza.

A tal fine è di cruciale importanza classificare correttamente le annotazioni all'interno delle diverse tipologie disponibili sul Portale NdR:

- **Ann Preliminare Arrestati/Fermati/Sequestri**
- **Ann Preliminare Urgente**
- **Ann Preliminare Ordinarie**
- **Seguiti:** per iscrivere i "seguiti" di una notizia di reato.

Questa puntuale suddivisione, se rispettata dalle "Fonti", consente una gestione tempestiva ed efficace delle notizie di reato. In particolare, nel caso di arrestati, fermati, sequestri (canale dedicato), procedimenti contraddistinti dal c.d. "codice rosso" ovvero in caso di perquisizioni (annotazioni urgenti), la corretta attribuzione alla categoria appropriata permette agli uffici della Procura di intervenire prontamente, garantendo il rispetto delle procedure di legge.

Va inoltre ricordato che, per il codice di procedura penale, l'orario di pervenimento degli atti di polizia giudiziaria al portale è quello dell'effettivo invio durante l'orario di ufficio e della successiva apertura dell'ufficio in caso di deposito fuori orario (art. 172, co. 6 *ter*, c.p.p.).

2. Si richiama l'attenzione su alcune criticità ricorrenti nella fase di registrazione. Spesso, infatti, si riscontra una confusione nella registrazione: annotazioni che dovrebbero essere trattate con urgenza, ad esempio le fattispecie rientranti nell'ipotesi di reato di c.d. "codice rosso", vengono erroneamente inserite tra quelle ordinarie, ovvero notizie di reato relative ad arresti, fermi o sequestri vengono caricate come annotazioni urgenti o, peggio ancora, in quelle ordinarie.

Questi errori rallentano l'*iter* giudiziario, ostacolando la tempestività degli interventi e compromettendo, in alcuni casi, la regolarità dell'azione penale, con particolare riferimento alle delicatissime annotazioni riconducibili al c.d. "codice rosso", per le quali ogni ritardo può tradursi in una grave lesione dei



diritti delle vittime e nella mancata attivazione tempestiva delle misure di protezione.

Si richiama, pertanto, **la massima attenzione nella corretta selezione delle categorie di inserimento sul Portale NdR.**

È altresì fondamentale, una volta selezionata la categoria di annotazione (ordinaria o urgente, arrestati/fermati/sequestri), inserire correttamente il tipo di NdR:

- **Noti** (quando gli autori del reato sono identificati);
- **Ignoti** (quando gli autori del reato sono sconosciuti o non completamente identificati);
- **Ignoti GDP** (per i reati di competenza del Giudice di Pace);
- **Noti GDP** (per i reati di competenza del Giudice di Pace);
- **Fatti non costituenti reato** (quando l'annotazione non configura ipotesi penalmente rilevanti).

Questa distinzione consente alla Procura non solo di visualizzare le annotazioni nelle relative sezioni, distinte per registri e ulteriormente suddivise per carattere ordinario/urgente, ma anche di **attivare per ciascuna il corretto iter di trattazione.**

Anche in questo ambito si registrano frequenti errori: annotazioni preliminari ordinarie o urgenti relative a persone note vengono erroneamente classificate come NdR "Ignoti" o, in alcuni casi, come "Fatti non costituenti reato", generando disallineamenti nei registri e ostacolando la corretta presa in carico da parte degli uffici competenti.

3. Le annotazioni preliminari dovranno essere complete e accurate, includendo tutti i dati previsti dal portale relativi a:

- QGF/l'indicazione del reato;
- identità degli indagati e delle persone offese (nome, cognome, data e luogo di nascita, residente, domicilio, codici fiscali, PEC, difensori, ecc.);
- dettagli relativi a sequestri, perquisizioni, arresti e fermi;
- informazioni sui corpi di reato, custodi e depositi giudiziari.

Si rammenta che la incompletezza e l'erroneo inserimento dei dati nel portale comporterà la restituzione della stessa alla "Fonte" oltre che, in caso di reiterazione, la valutazione della condotta ai fini disciplinari.



La “Fonte”, una volta effettuato il corretto inserimento della nuova notizia di reato nel portale, procederà al monitoraggio dello stato dell’invio assicurandosi che vi sia la presa in carico da parte della Procura e la successiva assegnazione al PM, a seguito dell’iscrizione; **tale verifica si rende quanto mai necessaria in tutti i casi di annotazioni connotate dal carattere d’urgenza (arrestati, fermati, sequestri, codici rossi).**

Ogni nuova notizia di reato o “seguito” dovrà essere corredata dai relativi atti a supporto, che dovranno essere separatamente caricati sul portale, seguendo la relativa voce di classificazione ivi presente.

Anche i *files* multimediali (video, foto o audio) dovranno essere caricati e trasmessi via portale NDR, essendo ormai stata attivata la relativa funzione. Qualora l’ufficio “Fonte” abbia necessità di inviare *files* multimediali allegati all’annotazione (video, foto o audio) che superino in totale 600 MB – con un massimo di 80 MB per ciascun *file* caricato (dimensioni previste dall’applicativo) – ovvero laddove, per altre ragioni tecniche, non abbia possibilità di caricare sul portale i *files* multimediali voluminosi, procederà comunque all’inserimento dell’annotazione con tutti i dati e gli allegati indispensabili per procedere alla valutazione e lavorazione della CNR inserita, provvedendo a depositare successivamente i soli *files* multimediali voluminosi, presso la Segreteria del PM assegnatario del fascicolo. In tale caso la “Fonte” dovrà segnalare, nel campo note prima dell’invio della notizia di reato, il mancato inserimento degli allegati voluminosi e del loro successivo deposito presso la segreteria del PM competente.

4. Per la trasmissione delle CNR contro ignoti con elenchi mensili (ai sensi dell’art. 107 *bis* disp. att. c.p.p. – c.d. “**Ignoti seriali**”), si rimanda a quanto già disposto con direttiva n. 1410/2024 del 12.3.2024, che si allega alla presente nota, con le precisazioni che seguono.

Le “Fonti”, al momento della scelta della Procura di Terni quale Ufficio di destinazione dell’annotazione, dovranno selezionare esclusivamente la materia “**Ignoti seriali**” per:

- le denunce e, comunque, le CNR che, ad avviso dell’organo trasmittente, non necessitano di alcun approfondimento rispetto alle indagini già autonomamente svolte per l’identificazione degli autori del reato.
- le denunce e, comunque, le CNR per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 *bis* c.p., che, ad avviso dell’organo trasmittente, non necessitano di alcun approfondimento



rispetto alle indagini già autonomamente svolte per l'identificazione degli autori del reato, e in relazione alle quali, al momento della presentazione o comunque prima della trasmissione a questo Ufficio, la persona offesa ha dichiarato di rinunciare all'avviso della richiesta di archiviazione (previsto dall'art. 408, co. 3 *bis*, c.p.p.).

Non deve essere indicata la materia degli “**Ignoti seriali**” per:

- le denunce e, comunque, le CNR che, ad avviso dell'organo trasmittente, necessitano di ulteriori approfondimenti di indagine rispetto a quelli già autonomamente svolti per l'identificazione degli autori del reato e/o per le quali è indispensabile l'emissione di provvedimenti da parte di questo Ufficio (acquisizione di tabulati telefonici, decreto di perquisizione, ecc.);
- le denunce contro ignoti per le quali, al momento della presentazione o comunque prima della trasmissione a questo Ufficio, la persona offesa ha dichiarato di volere essere informata sulla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.).

5. I “seguiti” delle CNR dovranno essere agganciati all'annotazione principale direttamente sul portale e non dovranno pervenire da altri canali (PEC o posta ordinaria).

I nuovi “seguiti” potranno essere del tipo “**seguito di notizia**” (nel caso di atti e documenti che non modificano i dati di registro) oppure, nel caso di apporto di nuovi dati di registro (come, ad esempio, ulteriori indagati o nuovi reati) sarà necessario spuntare su “***Vuoi comunicare nuovi soggetti, QGF/illeciti amministrativi o beni?***” ed effettuare le relative aggiunte.

Anche questo costituisce un passaggio fondamentale perché, ad esempio, i “seguiti” caricati correttamente saranno indirizzati dal sistema direttamente nel fascicolo aperto, se l'annotazione è stata iscritta, consentendo così al PM competente di avere immediata contezza del “seguito”.

6. Le deleghe alle indagini perverranno dai PM alle polizie giudiziarie destinatarie della richiesta di attività di indagine direttamente sul portale NdR.

Anche le sub-deleghe dovranno essere gestite dalle polizie giudiziarie interessate attraverso il portale, per consentirne una corretta gestione.



Per evitare una delega di indagini richiesta dalla Procura, si dovrà utilizzare la funzione “Reply” dalla maschera “Deleghe e Comunicazioni da A.G.”.

Si raccomanda di non inserire gli esiti delega come nuove annotazioni.

7. Come si evidenzia dalla dichiarazione di responsabilità che il sistema impone di spuntare, **gli atti a supporto dell’annotazione o del “seguito” devono essere caricati separatamente**, dopo aver classificato correttamente ciascun atto inserito, nel rispetto delle specifiche indicazioni del sistema informativo NdR. Così, ad esempio, il verbale di sequestro va caricato separatamente dalla CNR di cui costituisce allegato, previa sua corretta classificazione sul portale.

Qualora si proceda ad un inserimento cumulativo di atti e documenti senza specifica annotazione degli stessi, quando l’annotazione non risulti completa di tutti i suoi elementi, ovvero venga scelta una categoria o un tipo di NdR errata, **l’annotazione verrà respinta** dagli operatori di questa Procura.

In caso di rigetto da parte dell’Ufficio di Procura, sarà obbligo della “Fonte” provvedere tempestivamente alla nuova trasmissione corretta, verificando sempre l’esito della trasmissione e l’avvenuta accettazione da parte della Procura, attraverso il monitoraggio delle annotazioni inserite.

8. Il presente provvedimento vincola tutti gli organi di polizia giudiziaria e tutti gli Enti/Pubbliche amministrazioni, tenuti ad annotare le CNR tramite portale, a conformarsi rigorosamente alle disposizioni impartite, evitando ritardi, omissioni o trasmissioni incomplete che possano compromettere l’efficacia dell’azione giudiziaria e la regolarità del procedimento penale. Quanto innanzi sostituisce tutte le precedenti disposizioni attualmente in vigore relative ai medesimi aspetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica

Antonio Laronga
Antonio Laronga